



COMUNE DI STIMIGLIANO

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 27 Data 21-09-2021	Oggetto: ACQUISTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELL'A.M.S. AZIENDA MUNICIPALIZZATA SABINA S.R.L. SOCIETA' A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO (IN HOUSE). APPROVAZIONE SCHEMA DA SOTTOPORRE A CONSULTAZIONE PUBBLICA.
--------------------------	---

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventuno** del mese **settembre** di alle ore **19:30** nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Gilardi Franco	Presente	
Di Loreto Ilario	Presente	
Antonini Franco	Assente	
Cerquetani Daniele	Presente	
Bischetti Fabio	Presente	
Montali Paola	Presente	
Di Tommaso Massimo	Assente	
Gerini Claudio	Assente	
Corsi Cinzia	Presente	
Pace Angelo	Presente	
Latella Simone	Assente	

Assegnati n.11	In carica n.11	Presenti n. 7	Assenti n. 4
----------------	----------------	---------------	--------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Presidente Fabio Bischetti nella sua qualità di Presidente
- Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Federica Bifulco

La seduta è aperta.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Oggetto: ACQUISTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELL'A.M.S. AZIENDA MUNICIPALIZZATA SABINA S.R.L. SOCIETA' A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO (IN HOUSE). APPROVAZIONE SCHEMA DA SOTTOPORRE A CONSULTAZIONE PUBBLICA.

Premesso che questo Comune gestisce, sia in forma diretta che tramite appalti di lavori e servizi, una molteplicità di servizi di interesse pubblico rientranti nelle competenze e finalità istituzionali tra cui l'igiene urbana, la manutenzione del patrimonio e del verde, la manutenzione stradale, ecc.;

Considerato che per alcuni servizi non risulta possibile procedere alla gestione in amministrazione diretta in quanto sprovvisti delle necessarie risorse umane e strumentali necessarie e pertanto si deve procedere con l'affidamento a soggetti esterni;

Dato atto che questa amministrazione considera fondamentale il percorso di collaborazione tra comuni, per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi, come auspicato da diverse norme nazionali;

Che tale percorso può avvenire sia a livello istituzionale che attraverso la partecipazione "congiunta" in Società che svolgono servizi di interesse generale;

Dato atto che tra detti servizi attualmente esternalizzati rientra anche il servizio di igiene urbana e di spazzamento, affidato temporaneamente in virtù di un'Ordinanza sindacale n.10 del 28.4.2021;

Ritenuto pertanto dover procedere con il nuovo affidamento del servizio attesa l'impossibilità di procedere con l'esecuzione diretta con propri mezzi e personale;

Considerato che il Comune di Stimigliano ha svolto insieme ad altri Enti locali una gara a doppio oggetto aggiudicata alla società SAPRODIR che ha proposto un piano operativo contenuto nella nota di cui al prot. 5405 del 18.8.2021 ritenuto dall'Ente non conveniente;

Considerato che il D.lgs. 175/2016, all'art. 4 commi 1 e 2 testualmente recita

"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) omissis.....;

c) omissis.....;

d) omissis.....;

e) omissis.....";

Considerato che l'art. 2 del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. considera «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione

sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale; «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

Rilevato che il servizio di igiene urbana rientra a pieno nel perimetro dei servizi di interesse generale di cui sopra come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Umbria I Sezione n. 18/2015, Consiglio di Stato - Sez. V n. 1435/2014, Consiglio di Stato - Sez. V n. 1034/2016, Consiglio di Stato - Sez. V n.2796/2017, Consiglio di Stato - Sez. V n. 4304/2017, ecc.);

Considerato che a Magliano Sabina è presente una Società denominata A.M.S. – Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l. e avente come soci unici il Comune di Magliano Sabina e il Comune di Colvecchio, che già gestiscono il suddetto servizio “in house” e che potrebbe potenzialmente gestire, anche con delle economie di scala, il servizio per il Comune di Stimigliano;

Rilevato che l'Azienda Municipalizzata Sabina S.r.l., di seguito anche A.M.S. S.r.l., svolge dal 1998 i servizi di igiene urbana ed ambientale con ottimi risultati sia in tema di qualità del servizio che di contenimento dei costi e con convenienza economica per l'ente proprietario e per la cittadinanza;

Vista la richiesta inoltrata ai Comuni di Magliano Sabina e Colvecchio in data 18.8.2021 prot. 5404 ai fini della verifica di fattibilità di acquisizione di quote della soc. A.M.S. S.r.l.;

Acquisiti dal Comune di Magliano Sabina

- lo statuto della società (all. 1);
- i bilanci approvati dell'ultimo triennio (all. 2);

Appurata altresì la solidità e serietà della stessa anche in considerazione della qualità dei servizi resi alla popolazione del Comune di Magliano Sabina;

Vista la richiesta all'ASM srl prot. 5297 dell'11.8.2021 da parte del Comune di Stimigliano del Piano Programma Operativo per servizio di Raccolta differenziata rifiuti porta e la nota di risposta dell'ASM prot. 5934 del 13.9.2021 (all. 3);

Accertato inoltre che:

- in data 21/12/2018 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 41 il Comune di Magliano Sabina ha provveduto alla revisione dello statuto in conformità alla nuova normativa introdotta dal D.lgs. 175/2016, definitivamente adottato in data 11/01/2019 con rep. 3055;
- la gestione della società appare garantire qualità e risparmi nella gestione dei servizi rispetto al mercato; - a seguito della valutazione delle diverse modalità di gestione di cui all'art. 113 TUEL, quella dell'affidamento in house è considerata la più appropriata in quanto risponde ai principi di economicità, efficienza ed efficacia così come previsto dall'art. 5 del d.lgs. 175/2016;

Visto l'art. 5 del D.lgs. 175/2016 che testualmente recita:

"1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. *L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica secondo modalità da essi stessi disciplinate.*

3. *L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.*

4. *Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi;”*

Vista la relazione del responsabile del Servizio Tecnico comunale Geometra Andrea Dotti, che evidenzia anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché sulla base di dati comparativi tra una gestione diretta o esternalizzata del servizio in questione, le ragioni e le finalità della scelta di acquisire quote di partecipazione della Società AMS, dando atto anche che la scelta è compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (all.4);

Visto altresì l'art. 7 del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. che testualmente recita:

"1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società e' adottata con: a).....omissis.....; b)omissis.....; c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; d)omissis.....

2. L'atto deliberativo e' redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata. 4. L'atto deliberativo e' pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante. 5.omissis.....;

Visto il Verbale dell'Assemblea dell'Azienda Municipalizzata Sabina dell'1.9.2021 (all. 5);

Richiamate le Delibere di Giunta comunale n. 63 del 16.9.2021 del Comune di Collevocchio (all. 6) e n. 54 del 15.9.2021 del Comune di Magliano Sabina (all. 7) nelle quali si prende atto del verbale dell'Assemblea Municipalizzata Sabina srl nel quale è stato deliberato tra l'altro di:

- *“Modificare lo statuto societario nel senso di attribuire all'Assemblea societaria la competenza ad approvare tutti i contratti di servizio interessanti la AMS srl prima della relativa stipula da parte dell'Amministratore, così come indicato nel documento allegato;*
- *Approvare l'entrata del Comune di Stimigliano nel capitale sociale stabilendo la ripartizione delle quote nel senso seguente:*
 - *Comune di Magliano Sabina 52,50%;*
 - *Comune di Stimigliano 25%;*
 - *Comune di Collevocchio 22,50%;*
- *Di dare mandato all'Amministratore dell'Azienda municipalizzata di formalizzare la proposta di igiene ambientale al Comune di Stimigliano escludendo la gestione dell'isola ecologica sita nel territorio del Comune di Stimigliano, nelle more della definizione dei reciproci obblighi e facoltà insistenti su tale isola ecologica tra il Comune di Stimigliano, da un lato, e la provincia di Rieti e gli altri comuni vicini, dall'altro in virtù di precedente accordo di programma e della diversità del gestore che opera in detti Comuni nell'ambito del servizio di igiene ambientale ovvero di precisare che gli oneri di un eventuale gestione della stessa isola ecologica siano sostenuti esclusivamente dal Comune di Stimigliano;*

- *Di demandare a successivo accordo tra i Comune di Collecchio, Magliano Sabina e Stimigliano la disciplina dell'uso delle isole ecologiche presenti sul territorio dei tre Comuni da parte dei cittadini dei medesimi Enti;*
- *Di demandare al Consiglio comunale l'approvazione degli atti di approvazione delle su richiamate modifiche dello Statuto dell'Azienda municipalizzata sabina con correlativa autorizzazione alle modifiche del capitale sociale necessarie per consentire l'ingresso nel medesimo del Comune di Stimigliano”;*

Richiamati gli elementi essenziali dell'atto costitutivo della Società ai sensi dell'art. 2463 c.c., così come da Statuto della Società, con le modifiche apportate allo stesso dalle Delibere di Giunta sopra richiamate, salva l'approvazione definitiva delle stesse da parte dei Consigli comunali dei tre Enti:

A. I soci sono i seguenti Enti locali:

il Comune di Magliano Sabina, con sede legale in Magliano Sabina, Piazza Garibaldi n. 4;

il Comune di Collecchio, con sede legale in Collecchio, via A. Segoni, 24;

il Comune di Stimigliano con sede legale in Stimigliano PIAZZA ROMA,6

Per tutti i Comuni i diritti sono esercitati dal Sindaco pro tempore o da un suo delegato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.lgs 175/2001;

B. la Società è denominata “A.M.S. – Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l.”, società a responsabilità limitata con Sede legale nel Comune di Magliano Sabina, p.zza Garibaldi, 4 C.F. e P.I. n. 01002730578, e sede operativa nel Comune di Collecchio, Via dei cappuccini snc;

C. l'oggetto sociale prevede che la società, in via esemplificativa, possa gestire i seguenti servizi:

1. servizio idrico integrato in tutte le sue fasi (captazione, adduzione, distribuzione e scarico), nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, nei termini consentiti dalla legge;
2. servizio d'illuminazione pubblica delle aree pubbliche ed aperte al pubblico, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, nei termini consentiti dalla legge;
3. servizio di affissione e pubblicità, nonché eventuale riscossione dei relativi tributi e corrispettivi;
4. servizio di igiene ambientale (raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, pericolosi e non, e del risanamento ambientale), compreso il servizio di spazzamento ed igienizzazione degli spazi pubblici ed aperti al pubblico, nonché la gestione degli impianti per il trattamento, temporaneo e definitivo, dei rifiuti che afferiscono agli impianti comunali;
5. servizio di parcheggio e sosta a pagamento per autoveicoli nell'ambito del territorio comunale, con eventuale facoltà di riscossione dei relativi proventi;
6. organizzazione ed allestimento di fiere, esposizioni e mercati;
7. gestione di case di riposo ed alloggio e di altre strutture socio-assistenziali, nonché di altri servizi assistenziali, anche non residenziali;
8. servizi sociali, educativi e culturali, turistici, sportivi, servizi per lo sviluppo locale, la promozione e lo sviluppo economico e il marketing territoriale nonché realizzazione di progetti finanziati da Enti pubblici e dall'Unione Europea.
9. servizi di mensa e refezione scolastica e/o sociale;
10. servizi cimiteriali e necroscopici (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni e cremazioni), compreso il servizio d'illuminazione votiva e quello di igienizzazione e custodia delle aree cimiteriali e loro pertinenze;
11. servizi energetici volti a conseguire l'autosufficienza energetica, anche al fine del risparmio energetico e della tutela ambientale, anche tramite l'esercizio dell'attività di produzione, intermediazione e vendita di energia elettrica su libero mercato, ai sensi e nei limiti di cui al D.Lgs. n.79/1999, e dell'attività di interscambio di pacchetti di energia sulla costituenda borsa energia elettrica e di ogni altra attività inerente la liberalizzazione del mercato della stessa, nei termini consentiti dalla legge;
12. trasporto scolastico;
13. servizi di manutenzione verde pubblico;
14. manutenzione strade;

15. manutenzione immobili pubblici, di uso pubblico e relativi impianti;

16. servizi volti allo sviluppo di un sistema di infrastrutture di reti telematiche, di telecomunicazioni e di impiantistica tecnologica, al fine di consentire la messa a regime di servizi telematici pubblici, di reti telematiche urbane e reti civiche per il miglioramento dei servizi al cittadino e per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica.

17. ogni altra attività complementare, accessoria ed ausiliaria rispetto a quelle istituzionali, purché finalizzata in via esclusiva alla gestione dei servizi pubblici locali, come la gestione di immobili di proprietà comunale, purché in via non prevalente rispetto all'oggetto sociale.

D. l'ammontare del capitale sociale è di € 40.000,00 (QUARANTAMILAEURO) ed è sottoscritto e interamente versato dai Comuni soci.

E. ciascun socio conferisce una percentuale del capitale sociale e acquisisce la corrispondente quota di partecipazione come di seguito specificato:

- Comune di Magliano Sabina: € 21.000,00 (VENTUNOMILAEURO) - (quota di partecipazione 52,50.% del capitale)

- Comune di Collecchio: € 9.000,00 (NOVEMILAEURO) - (quota di partecipazione 22,50.% del capitale);

- Comune di Stimigliano: € 10.000,00 (DIECIMILAEURO) - (quota di partecipazione 25,00% del capitale sociale).

F. sono previsti specifici diritti riguardanti l'amministrazione della società ai sensi dell'art. 2468 3° comma del codice civile, altresì richiamato dall'art. 16 "Società in house" del D.lgs 175/2016 TUSP. In particolare è previsto, ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo che garantisca a tutti i soci i requisiti del controllo analogo, che ad ogni socio è attribuito il diritto di voto in egual misura nell'ambito dell'assemblea dei soci.

G. L'organo amministrativo della Società è costituito di norma da un amministratore unico, nominato dall'assemblea dei soci, con facoltà di revoca. L'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. L'organo amministrativo esercita la rappresentanza legale della società.

H. L'Assemblea dei soci è costituita dai Rappresentanti legali degli Enti partecipanti, che esercitano i diritti del socio ai sensi dell'art. 9 del D.lgs 175/2016 TUSP. I. L'organo di controllo o revisore unico è nominato dall'assemblea dei soci secondo le previsioni dell'art. 2477 del codice civile ed in conformità con il D.lgs. n. 175/2016

J. la società risulta già costituita nel 1998 con capitale sottoscritto dal Comune di Magliano Sabina e dal Comune di Collecchio ed è iscritta nel Registro delle Imprese di Rieti dalla data del 22.12.2006, C.F. e n. di iscrizione 01002730578, R.E.A. n. 61020.

Viste le "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016 dell'ANAC, approvate con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017; Visto l'art. 5 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che testualmente recita:

"1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.";

Visto l'art. 192 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che testualmente recita:

"1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.";

Accertato che la soc. A.M.S. S.r.l. possiede i requisiti richiesti dal D.lgs. 175/2016 e dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei servizi di interesse generale anche economici;

Rilevato in particolare, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 175/2016, che:

- l'obiettivo dell'acquisizione di quote di partecipazione nella Azienda Municipalizzata Sabina S.r.l. (A.M.S. s.r.l.) è quello di poter procedere all'affidamento dei servizi di interesse generale ed in particolare in prima fase, quello di igiene urbana ivi compreso lo spazzamento delle aree pubbliche, con la modalità "in house", così da garantire continuità, economicità, efficienza ed efficacia del servizio pubblico;

- l'Amministrazione comunale infatti ritiene opportuno, da un lato, valorizzare quelle forme organizzative e gestionali idonee a garantire al Comune un controllo diretto e stringente sulla gestione del servizio, dall'altro lato, utilizzare forme organizzative e gestionali già esistenti sul territorio e di comprovata efficacia ed esperienza nel settore di riferimento;

- dall'analisi effettuata da questa Amministrazione emerge che la soc. A.M.S. S.r.l. è la più indicata sia per la qualità ed esperienza per servizi gestiti analoghi a quelli da affidare che per continuità territoriale che possa garantire, anche per la specificità del servizio, economie di scala dal punto di vista operativo-gestionale;

- la gestione in house del servizio rappresenta un indubbio vantaggio per la collettività, in quanto la società ha come esclusivo obiettivo, l'esecuzione dei servizi a fronte del solo pareggio di bilancio e quindi senza utili o dividendi normalmente incompatibili con il ricorso ad affidamenti a soggetti privati, con indubbi vantaggi per l'utenza finale;

- l'affidamento in house permette all'Amministrazione di stipulare un contratto per periodi più lunghi, consentendo una gestione degli investimenti in manutenzione ed innovazione con ampio orizzonte, tale

da garantire il mantenimento ottimale in efficienza ed un costante aggiornamento degli impianti oltre ad un livello qualitativamente elevato;

- la gestione in proprio del servizio da parte del Comune (servizio in economia) è concretamente, allo stato dei fatti, non percorribile, in quanto l'Ente non dispone di adeguate risorse umane disponibili in organico né delle attrezzature e dei mezzi necessari all'espletamento del servizio;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 5, comma 2 D.Lgs. 175/2016 di stabilire le seguenti modalità di consultazione pubblica:

- Pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio, sulla home page del Sito internet del Comune di Stimigliano e nella sezione "Enti controllati – Società partecipate" di Amministrazione Trasparente;
- L'atto sarà a disposizione per la consultazione pubblica e l'eventuale presentazione di osservazioni per n. 20 giorni;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico – manutentivo;

Acquisito il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico-finanziario;

Omesso il parere del Revisore dei Conti sullo schema approvando, parere che sarà richiesto dopo l'avvenuto decorso dei termini per la consultazione pubblica, fermo restando l'invio del presente atto al Revisore dei Conti a fini conoscitivi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Il Sindaco dichiara che l'ingresso nella municipalizzata è finalizzato principalmente all'affidamento del servizio di Raccolta, Trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, successivamente, previ accordi specifici, alla gestione dell'isola ecologica.

Il Consigliere delegato ai servizi sociali Cinzia Corsi dichiara che, nelle intenzioni del Comune di Stimigliano, l'ingresso nell'AMS è finalizzato a garantire, in maniera più incisiva rispetto ad altre modalità di gestione, principalmente progetti di valenza sociale.

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni descritte in premessa e qui da ritenersi integralmente trascritte e approvate:

1. Di approvare l'acquisizione del 25% (venticinque%), pari a € 10.000 (diecimila) delle quote dell'Azienda Municipalizzata Sabina S.r.l. (A.M.S. S.r.l.) con sede in Magliano Sabina (RI) in Piazza Garibaldi, 4 - C.F. e P.I. n. 01002730578, da sottoporre a preventiva consultazione pubblica;
2. di approvare la relazione del Servizio Tecnico prot. n 6110 del 20.9.2021, da sottoporre a preventiva consultazione pubblica;
3. di approvare il Piano Programma Operativo per servizio di raccolta differenziata rifiuti trasmesso dalla ASM srl prot. 65 dell'8.9.2021, da sottoporre a preventiva consultazione pubblica;
4. Di stabilire che tutta la documentazione allegata (all. da 1 a 7), ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.lgs. 175/2016 sia pubblicata all'Albo Pretorio, sulla home page del sito internet dell'Ente e nella sezione "Enti controllati – Società partecipate" di Amministrazione Trasparente e reso noto anche attraverso l'affissione di avviso cartaceo, per la durata di 20 giorni, al fine di consentire, nello stesso termine, a chiunque di presentare osservazioni e suggerimenti che saranno valutati dall'Amministrazione;

5. Di trasmettere altresì il presente atto al Comune di Magliano Sabina, al Comune di Collevocchio e all'A.M.S. S.r.l.;
6. Di dare atto che, dopo la decorrenza del termine fissato per la consultazione pubblica, si provvederà a riportare il presente atto avanti al Consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni finali, previo parere del Revisore dei Conti a cui il presente atto viene inviato ora per mera conoscenza;
7. all'esito della Deliberazione definitiva del consiglio comunale, dopo la decorrenza del termine fissato per la consultazione pubblica, l'atto verrà inviato alla Corte dei Conti e, a fini conoscitivi, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 5, comma 3 D.Lgs. 175/2016;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge dai presenti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.1.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Segretario Comunale
Federica Bifulco

IL Presidente
Fabio Bischetti

ATTESTAZIONE DEL MESSO

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta:

[X] che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il 22-09-2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 267/2000;

Stimigliano, 22-09-2021

IL Segretario Comunale
Federica Bifulco

CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

[X] è affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 22-09-2021 al 07-10-2021 come prescritto dall'art. n. 124 del D. Lgs. 267/2000;

Stimigliano, 22-09-2021

IL Segretario Comunale
Federica Bifulco

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.lgs. 267/2000);
Stimigliano, 22-09-2021

IL Segretario Comunale
Federica Bifulco